

MATRIMONI DI STRANIERI IRREGOLARI: ILLEGITTIMO VIETARLI LA CORTE COSTITUZIONALE RISCRIVE L'ARTICOLO 116

Carissimi,

È di ieri la notizia che con la [sentenza 245/2011](#) la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, numero 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Come molti di voi ricorderanno, nel dibattito che anticipò l'approvazione del pacchetto sicurezza si discusse a lungo circa la legittimità di una norma che, al fine di limitare i cosiddetti matrimoni di comodo, **vietava il matrimonio in Italia al cittadino straniero irregolare**. Anche Caritas Italiana in più occasioni richiamò l'attenzione del legislatore circa la palese incostituzionalità di questa modifica al codice civile in quanto comprimeva l'esercizio di un diritto fondamentale, quello al matrimonio. Nonostante ciò la norma fu approvata ed ha purtroppo esplicato i suoi effetti nel corso di questi due anni.

Finalmente, con la sentenza della Corte costituzionale redatta dal presidente Alfonso Quaranta, la Consulta ha dichiarato "**l'illegittimità costituzionale**" riscrivendo l'art. 116 del codice civile in questo modo: «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio».

Per i giudici «la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una **compressione del corrispondente diritto** del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero».

D'altronde anche una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, ricorda che «il margine di apprezzamento riservato agli stati non può estendersi fino al punto di introdurre una **limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale**» garantito dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La sentenza della Corte costituzionale ricorda che «secondo i giudici di Strasburgo la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all'articolo 12 della convenzione».